

Monza, 05 dicembre 2022

Spettabile Ministero per l'Ambiente e la sicurezza Energetica

*Alla cortese attenzione del Direttore del Dipartimento Energia - Dott.ssa Sara Romano*

*E del Direttore del Dipartimento Sviluppo sostenibile - Laura D'Aprile*

e per conoscenza

*Spettabile Ministero della Cultura*

*Alla cortese attenzione*

*Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - Dottor Luigi La Rocca*

**Oggetto: Articolo 23 comma 1 D. Lgs 152/2006 – verifica preventiva di interesse archeologico e procedibilità delle richieste di valutazione di impatto ambientale. Richiesta di urgente chiarimento e coordinamento**

Spettabili Uffici,

come a voi noto, con l'Articolo 10 comma 1 lettera b), n. 2 del DL 17 Maggio 2022, n. 50 convertito in legge dalla legge 15 Luglio 2022, n. 91, alle condizioni di procedibilità della valutazione di impatto ambientale è stata aggiunta la seguente:

“ g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 210.”

La presente comunicazione è per richiedere che a tale disposizione sia data con riferimento ai progetti di impianti fotovoltaici per i quali si deve avviare la procedura di valutazione ambientale una interpretazione che sia coerente con la tipologia di opera di cui si tratta e con le esigenze di sollecita autorizzazione e realizzazione degli impianti che nascono dagli obiettivi a livello comunitario, oltre che dalla attuale crisi energetica.

\*\*\*

L'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) prevede che per le opere sottoposte all'applicazione del codice dei contratti pubblici i committenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio dello stesso sufficiente ai fini archeologici, compresi gli esiti delle indagini archeologiche e geologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili. Il Soprintendente ricevuta tale documentazione se ravvisa un interesse archeologico “può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista .... Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. La emersione di elementi archeologicamente

significativi all'esito della prima fase implica il compimento di: carotaggi; prospezioni geofisiche e geochimiche; saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente, in termini che vengono definiti dal Soprintendente.

Si intende con la presente segnalare che:

- (i) Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, le uniche opere che possano dirsi assoggettabili al Codice dei contratti pubblici sono le aree dell'impianto di rete per la connessione, che diventerà parte della rete pubblica di distribuzione o trasmissione;
- (ii) Vi sono termini perentori dall'ottenimento del preventivo di connessione alla presentazione delle domande di autorizzazione stabiliti agli Articoli 9 e 21 della Delibera 99/2008 (TICA) di ARERA. Se tali termini non sono osservati il preventivo di connessione decade. Quindi non possono esservi condizioni preliminari di procedibilità delle domande di autorizzazione degli impianti soggette a termini indefiniti;
- (iii) I promotori dei progetti molto spesso non hanno la disponibilità delle aree sulla quale dovrà essere costruito il cavidotto e le infrastrutture di rete in quanto tali aree sono espropriabili. Non possono dunque essere previste in fase preliminare all'avvio del procedimento procedure che richiedano scavi o sondaggi e che quindi presuppongono di avere già la disponibilità delle aree d'impianto.

I nostri soci ci segnalano che, secondo almeno alcuni degli uffici del Ministero della Cultura interpellati: (i) l'indagine preliminare da compiersi quale condizione di procedibilità della VIA, dovrebbe estendersi non solo all'area della linea ma anche all'area d'impianto, (ii) il termine dei trenta giorni per esprimersi da parte della soprintendenza viene considerato ordinario, (iii) la condizione di procedibilità della valutazione di impatto ambientale prevista dall'Articolo 23 si riferisce non solo alla verifica iniziale da compiersi nei trenta giorni, ma nel caso in cui vi sia l'interesse archeologico anche alla determinazione seguente alla relazione archeologica definitiva.

Queste condizioni da sole bastano a bloccare una parte significativa dei nuovi progetti da fonte rinnovabile che devono essere presentati. Si richiede dunque agli enti in indirizzo di attivarsi con il necessario coordinamento fra loro perché per gli impianti fotovoltaici:

- (i) Sia chiarito la procedura preliminare si riferisce solo alle infrastrutture da trasferire al concessionario di pubblici servizi;
- (ii) Sia chiarito che la possibilità di chiedere la relazione archeologica definitiva ai sensi dell'Articolo 25 del D. Lgs 50/2016 è di entro trenta giorni dalla richiesta, e che decorso tale termine senza risposta, la procedura si intende perfezionata, con possibilità di presentare la domanda di valutazione di impatto ambientale. In tal caso si chiarisca che quale atto debba essere allegato all'istanza di VIA.
- (iii) Nella prima fase del procedimento di verifica archeologica cui all'Articolo 25 comma 3 del D. Lgs 50/2016 da concludersi entro trenta giorni, coerentemente al tenore della norma si possono richiedere da parte della soprintendenza solo riscontri documentali e

bibliografici, essendo i saggi e le prospezioni riferite alla fase successiva che porta alla relazione archeologica definitiva;

- (iv) Qualora nei trenta giorni dalla richiesta la Soprintendenza ritenga necessario procedere con la fase successiva, non è condizione di procedibilità della VIA che si svolga la fase successiva. Come condizione di procedibilità della VIA sarà sufficiente depositare la risposta della soprintendenza che richiede tale fase. Ciò anche perché senza disponibilità delle aree per la linea è impossibile lo svolgimento della fase successiva, che richiede saggi e prospezioni.

Siamo certi di un Vostro rapido riscontro ed interessamento data l'importanza delle tematiche sollevate.

Siamo a disposizione per un eventuale incontro qualora riteniate opportuno avere chiarimenti.

Distinti saluti

Paolo Rocco Maria Viscontini

Presidente Italia Solare